

LOCAZIONI BREVI – ADEMPIMENTI APPLICAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Visto :

- Il D. Lgs. n. 23/2011 art. 4 comma 3.
- La deliberazione di C.C. n. 73 del 09/04/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Palermo.
- La deliberazione di G.C. n. 274 del 28/12/2017 con la quale sono state modificate le tariffe dell'imposta di soggiorno per le strutture extralberghiere.
- Il comma 5-ter dell'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.
- L'art. 180 comma 4 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020.
- La deliberazione di C.C. n. 93 del 17/06/2023 con la quale sono state approvate le nuove tariffe dell'Imposta di Soggiorno.

I titolari degli immobili adibiti a "locazioni brevi" devono ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. Devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione dell'immobile al portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
2. Hanno l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, e devono richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite rilasciandone apposita quietanza.
3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17.07.2020.
4. Devono comunicare al Comune perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, i seguenti dati: a) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta; b) il numero dei pernottamenti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base a quanto previsto dal Regolamento comunale. La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione.
5. Ai sensi dell'art. 4 comma 5-ter del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017 così come modificato dall'articolo 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, con la legge n. 77 del 17 luglio 2020, **sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (ospiti), della presentazione della dichiarazione annuale introdotta, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento.**
6. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare i titolari devono riversare al Comune l'imposta di soggiorno dovuta in relazione ai pernottamenti soggetti ad imposta registrati nel trimestre oggetto di dichiarazione.
7. Obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

I titolari di locazioni brevi versano al Comune le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno alle scadenze prescritte (15/04-15/07-15/10-15/01) con le seguenti modalità

- Con modello F24 (sezione EL cod. ente G273 codice tributo 3936: Imposta di soggiorno).
- Mediante sistema di pagamento “pagoPA”.

Si ricorda che l'accordo siglato tra il Comune di Palermo e Airbnb avente ad oggetto l'applicazione, riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno è valido con decorrenza 01/04/2018.

Alla luce del presente accordo sarà cura di Airbnb, per le **prenotazioni effettuate** dagli “Ospiti” sulla piattaforma **a decorrere dal 01/04/2018**, provvedere a riscuotere l'imposta di soggiorno e a riversarla all'Amministrazione Comunale per conto degli “Host”.

Contestualmente al versamento dell'imposta di soggiorno il titolare della locazione breve dovrà emettere apposita ricevuta non fiscale in favore dell'Amministrazione Comunale relativamente alla quota pari al 10% dell'imposta di soggiorno trattenuta ai sensi dell'art. 11 comma 4 cpv. 1 del vigente Regolamento (vedi nota prot. n. 801662 del 18/05/2018 pubblicata nella sezione “Utilità” del portale IDS)

Si precisa che la comunicazione di cui al punto 4 va effettuata anche in caso di nessun pernottamento nel trimestre di riferimento. Al termine degli inserimenti di cui sopra è necessario assicurarsi che si sia provveduto anche (sempre tramite il portale) all'**INVIO** degli stessi.

La comunicazione di cui sopra nello stato “DA INVIARE” equivale ad un'omessa comunicazione.